



**REGOLAMENTO RECANTE
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

Adottato con deliberazione n. 1565 del 22.9.2021

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO C.F. e P. Iva 00115590671
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

Indice

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	3
Articolo 2 (Soggetti interessati)	3
Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	4
Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta).....	4
Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)	5
Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)	6
Articolo 7 (Approvazione e proprietà degli elaborati)	6
Articolo 8 (Costituzione del fondo).....	6
Articolo 9 (Misura dell'alimentazione del fondo).....	7
Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo).....	10
Articolo 11 (Erogazione delle somme)	11
Articolo 12 (Coefficienti di riduzione)	12
Articolo 13 (Disposizioni generali in materia di quantificazione e liquidazione dell'incentivo).....	12
Articolo 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo per lavori)	12
Articolo 15 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo per forniture e servizi)	13
Articolo 16 (Applicazione)	13
Articolo 17 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)	14
Articolo 18 (Entrata in vigore e abrogazioni)	14

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene la disciplina di dettaglio in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Sono esclusi dagli incentivi e non concorrono alla costituzione del fondo i lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016, (gli interventi affidati in assenza di procedura competitiva mediante acquisizione di preventivi e le acquisizioni di beni e servizi effettuati mediante ordine diretto di acquisto e trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nonché gli affidamenti diretti consentiti in regime derogatorio a temporalità limitata di cui al D.L.76/2020 relativi a lavori, servizi e forniture.
4. Ai sensi della deliberazione della Corte di Conti Sezione Autonomie, n. 6 del 26.4.2018, gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Codice, erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 2017.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente – non dirigente - della AUSL di Teramo, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnata da elevata complessità (Corte dei Conti sezione delle autonomie, deliberazione n. 2, 9 Gennaio 2019);
 - b) coloro che collaborano, a vario titolo, con le figure di cui alla lettera a), svolgendo le attività declinate al successivo art. 3, comma 1 lettere h) e i).
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: attività di verifica dei fabbisogni ed ogni altra attività occorrente per la programmazione di nuove acquisizioni e lavori;
 - b) valutazione preventiva dei progetti: attività di verifica della progettazione a vari fini quali correttezza e completezza degli elaborati, coerenza con il quadro normativo di riferimento e con la programmazione, se esistente, ecc.;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: attività di predisposizione della documentazione di gara ad esclusione degli elaborati progettuali (capitolato tecnico nei servizi e forniture), attività di controllo degli atti di gara, di individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, gestione dati ANAC ed adempimenti connessi agli obblighi informativi e di pubblicazione;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento: vedasi art. 31 del Codice, Linee guida ANAC e normativa di riferimento;
 - f) direzione dei lavori;
 - g) direzione dell'esecuzione del contratto: vedasi art. 101 del Codice, Linee guida ANAC e normativa di riferimento;
 - h) collaudo/certificazione di regolare esecuzione, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, la verifica di conformità: attività finalizzata a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Si precisa a tal proposito che ai sensi dell'art. 102 del Codice, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture;
 - i) collaborazione ed assistenza alle funzioni/attività sopra elencate: attività svolta da personale amministrativo o tecnico che, in rapporto alla singola funzione specifica, svolge attività istruttoria o opera di supporto ed assistenza all'istruttoria stessa e che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolge tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
2. Nel caso di cumulo in capo al medesimo soggetto di più funzioni tra quelle sopra elencate, le relative quote di ripartizione del fondo si sommano.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro di cui all'art. 2, sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione, nella determina a contrarre, o atti successivi, da parte del Dirigente responsabile dell'Unità Operativa in capo alla quale è incardinata la procedura di affidamento.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, attivando, per quanto possibile, il principio di rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di contratto da affidare, di eventuali specifiche competenze richieste in relazione al singolo intervento, nonché di quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari aziendali vigenti;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 6, comma 2.
4. Quando la Stazione Appaltante per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura si avvale delle attività di una Centrale di committenza o di altra Stazione appaltante che svolge la procedura di acquisto in nome e per conto dell'AUSL di Teramo, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale di committenza o della Stazione appaltante, una percentuale non superiore ad un quarto dell'incentivo per le fasi di propria competenza. Nella convenzione/contratto/provvedimento che regola i rapporti tra l'AUSL e la Centrale di committenza/Stazione appaltante, è prevista la misura della percentuale nonché la disciplina e le modalità di liquidazione dell'incentivo.
5. Nel caso in cui la convenzione/contratto/provvedimento preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art. 113 del Codice; la Centrale di committenza o la Stazione Appaltante, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.
6. L'eventuale richiesta da parte di altra Stazione Appaltante di attribuzione della percentuale non superiore ad un quarto dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 5, riduce in pari misura il fondo che è comunque previsto, per il residuo, al fine di compensare tutte le attività effettivamente svolte conseguenti all'aggiudicazione, di competenza dell'AUSL di Teramo e secondo quanto meglio specificato all'art. 11.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, in fase di quantificazione dell'incentivo di cui al successivo art. 13, il Direttore dell'Unità Operativa competente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura U.O. Gestione del Personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 8

(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'art. 3, nella misura stabilita al successivo comma 2. Nella determina a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture viene riportata la somma da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sugli importi posti a base di gara Iva esclusa, comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso e determinata secondo quanto previsto al successivo art. 9. Ai fini della costituzione del fondo sono, quindi, escluse le eventuali opzioni ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 (rinnovi, proroghe, quinto d'obbligo ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, per appalti di servizi e forniture il fondo è costituito solo nei casi in cui è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto nonché nelle ipotesi previste **dal regolamento aziendale per la nomina della figura del Direttore dell'esecuzione del contratto** ed in presenza di una procedura di gara.
4. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'art. 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
6. Nell'ambito delle risorse quantificate per la corresponsione degli incentivi, va accantonata e resa disponibile la quota da destinare al pagamento dell'IRAP da parte dell'Azienda USL.

Articolo 9

(Misura dell'alimentazione del fondo)

1. La misura effettiva di alimentazione del fondo è determinata tenendo conto dei seguenti parametri:

Parametro di entità (PE): coefficiente che tiene conto dell'importo a base di gara e che, secondo un criterio di inversa proporzionalità (ad importi più elevati corrispondono percentuali da destinare al fondo più basse e viceversa), consente di "calmierare" la misura di alimentazione del fondo, evitando la costituzione di quote eccessive da destinare per singole funzioni, in applicazione del criterio di ragionevolezza.

TABELLA A) - Lavori

Importo a base di gara		PE
da	a	
€ 0,01	€ 1.000.000,00	1
€ 1.000.000,01	€ 5.548.000,00	0,8
€ 5.548.000,01	€ 10.000.000,00	0,6
€ 10.000.000,01	€ 25.000.000,00	0,5
€ 25.000.000,01	∞	0,3

TABELLA B) – Servizi e forniture

Importo a base di gara		PE
da	a	
€ 0,01	soglia comunitaria	1
soglia comunitaria	€ 1.000.000,00	0,8
€ 1.000.000,01	€ 5.000.000,00	0,6
€ 5.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,5
€ 10.000.000,01	∞	0,3

Parametro di complessità della procedura di scelta del contraente (PC1): coefficiente che determina il livello di complessità di ogni singola procedura tenendo conto della diversa tipologia di scelta del contraente prescelta.

TABELLA A) - Lavori

Tipologia di scelta del contraente	PC1
Procedura competitiva**	0,6
Procedura di gara per l'aggiudicazione di contratti sotto soglia prezzo più basso	0,7
Procedura di gara per l'aggiudicazione di contratti sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa	0,8
Procedura aperta o ristretta al prezzo più basso	0,9
Procedura aperta o ristretta offerta economicamente più vantaggiosa	1

** *Procedura competitiva con effettivo svolgimento di una delle attività di cui all'art.113 D.LGs 50/2016 ovvero di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di rup, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico.*

TABELLA B) – Servizi e forniture

Tipologia di scelta del contraente	PC1
Adesione a convenzioni o accordi quadro di Consip, a gare svolte da Centrale di committenza o altra Stazione Appaltante	0,4
Procedura di gara per l'aggiudicazione di contratti sotto soglia prezzo più basso	0,5
Procedura di gara per l'aggiudicazione di contratti sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa	0,6
Procedura aperta, ristretta o negoziata sopra soglia comunitaria fino a 10 lotti prezzo più basso*	0,7

Procedura aperta, ristretta o negoziata sopra soglia comunitaria oltre 10 lotti prezzo più basso*	0,8
Procedura aperta, ristretta o negoziata sopra soglia comunitaria fino a 10 lotti offerta economicamente più vantaggiosa*	0,9
Procedura aperta, ristretta o negoziata sopra soglia comunitaria oltre 10 lotti offerta economicamente più vantaggiosa*	1

**In caso di procedure multilotto con criteri di aggiudicazione diversi, il parametro si applica in base al criterio di prevalenza*

Parametro di complessità della tipologia di contratto da stipulare (PC2): coefficiente che determina il livello di complessità di ogni singola procedura tenendo conto della diversa tipologia di contratto oggetto dell'appalto.

Tipologia di contratto	PC2
Lavori di restauro/ristrutturazione	1
Lavori di manutenzione straordinaria	0,9
Lavori di costruzione	0,8
Lavori di demolizione	0,7
Servizi	1
Forniture in somministrazione (contratti di durata)	0,8
Forniture ad esecuzione istantanea	0,5

Per la determinazione della percentuale di alimentazione del fondo (PA), si applica la seguente formula:

$PA = [1,6\% * \text{media (PE, PC1, PC2)}] \#$ dove:

PA è la percentuale di alimentazione del fondo

PE è il parametro di entità

PC1 è il parametro di complessità della tipologia di procedura scelta del contraente

PC2 è il parametro di complessità della tipologia di contratto da stipulare

in caso di riconoscimento della quota parte dell'incentivo prevista all'art. 113 comma 5 così come richiamata all'art. 5 comma 4 del presente regolamento (Adesione a convenzioni o accordi quadro di Consip, a gare svolte da Centrale di committenza o altra Stazione Appaltante), la percentuale dell'1,6% è ridotta nella misura riconosciuta alla Stazione appaltante che svolge la gara in nome e per conto dell'AUSL di Teramo.

2. Ai fini della determinazione della misura effettiva di alimentazione del fondo, la percentuale come sopra determinata verrà decurtata della percentuale relativa a ciascuna delle attività incentivate, così come riportate nelle tabelle dell'articolo seguente, qualora queste non risultino effettivamente previste, in relazione alla particolare tipologia di lavoro/servizio/fornitura oggetto dell'appalto.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici e dagli amministrativi in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i soggetti interessati è disciplinata dalle seguenti Tabelle. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

TABELLA A) – Lavori

Attività incentivate	Soggetti interessati	Fasi della procedura		
		Programmazione	Affidamento	Esecuzione
1. programmazione dei lavori	responsabile della programmazione e propri collaboratori	2%		
2. verifica progetto esecutivo	verificatore e propri collaboratori	2%		
3. predisposizione e controllo delle procedure di gara	RUP		22%	
	Istruttore		10%	
	Collaboratori tecnici ed amministrativi *		5%	
4. direzione lavori	direttore lavori			25%
	direttori operativi			10%
5. controllo dell'esecuzione del contratto	RUP			12%
	Direttore Lavori			5%
6. collaudo tecnico amministrativo o certificazione regolare esecuzione	collaudatore tecnico amministrativo o direttore lavori			5%
7. collaudo statico	collaudatore statico			2%

**Si intendono per collaboratori tecnici e amministrativi le figure di cui all'art.2 comma 3 lett.b) del presente regolamento, non riferendosi tale definizione al profilo professionale del dipendente.*

TABELLA B) - Servizi e forniture

Attività incentivate	Soggetti interessati	Fasi della procedura		
		Programmazione	Affidamento	Esecuzione
1. programmazione della spesa per investimenti	responsabile della programmazione	2%		
2. predisposizione e controllo delle procedure di gara	RUP		30%	
	istruttore		20%	
	collaboratori amministrativi*		5%	
3. controllo dell'esecuzione del contratto	DEC			10%
	RUP			5%
4. direzione dell'esecuzione	DEC			18%
	assistenti al DEC (direttori operativi)			5%
5. verifica di conformità	verificatori			5%

* Si intendono per collaboratori amministrativi le figure di cui all'art.2 comma 3 lett.b) del presente regolamento, non riferendosi tale definizione al profilo professionale del dipendente.

- In caso di adesione a convenzioni o accordi quadro di Consip, a gare svolte da Centrale di committenza o da altra Stazione Appaltante in nome e per conto dell'AUSL di Teramo, l'incentivo è dovuto esclusivamente per le attività effettivamente svolte e, quindi, solo per la fase di esecuzione, per le attività declinate ai punti 5, 6, 7 e 8 della Tabella A) e 4, 5 e 6 della Tabella B), nella misura percentuale ivi stabilita, e solo nei casi di complessità, caratterizzante l'attività incentivabile ai sensi del presente regolamento, e, per i servizi e forniture, nelle ipotesi previste **dal regolamento aziendale per la disciplina della figura del Direttore dell'esecuzione del contratto.**

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

- Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente della Unità Operativa competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o della fornitura, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
- L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'art. 3 del presente regolamento, siano state svolte in aderenza alle prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano le singole attività, senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 4 e 5.
- Ai fini dell'accertamento, il RUP dovrà fornire al Dirigente dell'Unità Operativa competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o della fornitura, evidenza dell'effettivo svolgimento delle attività incentivate da parte di tutti i soggetti coinvolti.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti interessati dall'incentivo, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'art. 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'art. 9.

Articolo 13

(Disposizioni generali in materia di quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Direttore della Unità Operativa competente, annualmente, predisponde, su proposta del responsabile del procedimento, l'atto deliberativo in cui, sulla scorta di quanto previsto nelle tabelle di cui all'art. 10, quantifica le percentuali di attribuzione dell'incentivo ed i relativi importi da corrispondere alle diverse figure coinvolte nella realizzazione dei lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.
2. Per la fase di esecuzione, l'incentivo verrà liquidato al termine del contratto.
3. Ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere e del rispetto del limite di cui all'art. 113 comma 3 del Codice, l'U.O. Gestione del personale trasmette all'U.O. competente alla realizzazione del lavoro, all'affidamento del servizio o fornitura, gli importi del trattamento economico lordo annuo del personale interessato, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo per lavori)

1. Per i contratti relativi ai lavori, la quantificazione delle somme spettanti è determinata aritmeticamente, moltiplicando l'importo del fondo accantonato per le percentuali relative alle attività effettivamente svolte. Resta inteso che per le attività non svolte dal personale di cui all'art. 2 comma 1 o per le attività svolte da personale con qualifica dirigenziale, le percentuali relative a tali attività non potranno essere riconosciute.
2. Il responsabile del procedimento documenta al Direttore della U.O. competente l'avvenuta esecuzione del contratto, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività. Il Direttore della U.O. valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti.

3. Sulla base della documentazione di cui al punto precedente, il responsabile della U.O.C., attesta l'effettivo svolgimento delle attività incentivabili da parte del personale dipendente individuato e propone l'atto deliberativo di liquidazione.
4. Ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere e del rispetto del limite di cui all'art. 113 comma 3 del Codice, l'U.O. Gestione del personale trasmette all'U.O. competente alla realizzazione del lavoro, gli importi del trattamento economico lordo annuo del personale interessato, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 15

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo per forniture e servizi)

1. La quantificazione delle somme spettanti è determinata aritmeticamente, moltiplicando l'importo del fondo accantonato per le percentuali relative alle attività effettivamente svolte. Resta inteso che per le attività non svolte dal personale di cui all'art. 2 comma 1 o per le attività svolte da personale con qualifica dirigenziale, le percentuali relative a tali attività non potranno essere riconosciute.
2. La liquidazione dell'incentivo per le attività di programmazione, di RUP e di predisposizione e controllo delle procedure di gara è subordinata all'avvenuta stipula del contratto. A tal fine il responsabile del procedimento dà atto al Direttore della U.O.C. competente dell'avvenuta stipula del contratto evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività. Il Direttore della U.O. valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume l'atto deliberativo di liquidazione.
3. La liquidazione dell'incentivo è subordinata alla regolare esecuzione del contratto. A tal fine il responsabile del procedimento documenta al Direttore della U.O. competente l'avvenuta esecuzione del contratto, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività. Il Direttore della U.O. valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume l'atto deliberativo di liquidazione.
4. Nei contratti di durata, La liquidazione dell'incentivo, per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità avviene, annualmente, ripartendo tra le varie annualità la quota spettante a ciascuna delle figure. A tal fine il responsabile del procedimento documenta al Direttore della U.O.C. competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività. Il Direttore della U.O.C. valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume l'atto deliberativo di liquidazione.

Articolo 16

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. In caso di contratti misti, le disposizioni del presente regolamento si applicano tenendo conto del principio di prevalenza di cui all'art. 28 del Codice.

Articolo 17

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Per tutte le attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 già svolte per le quali sia stato maturato il diritto alla corresponsione dell'incentivo precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano, anche ai fini della liquidazione, le disposizioni del previgente regolamento adottato con deliberazione n. 1549 del 30.8.2020.

Articolo 18

(Efficacia, rinvio e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Azienda.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative nazionali. In tali casi nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
3. Dall'approvazione del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Deliberazione n. 1549 del 30.8.2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente regolamento.